

Civile Ord. Sez. 1 Num. 31939 Anno 2019

Presidente: DE CHIARA CARLO

Relatore: TRICOMI LAURA

Data pubblicazione: 06/12/2019

sul ricorso 24095/2015 proposto da:

IVM Chemicals S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Livorno n. 15, presso lo studio dell'avvocato Sprega Fabio, rappresentata e difesa dall'avvocato De Marchi Claudia, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

Cannone Laura, nella qualità di titolare della "Marasco Tullio di Cannone Laura", elettivamente domiciliata in Roma, Via Chiana n.48, presso lo studio dell'avvocato Pileggi Fabrizio, rappresentata e difesa

dall'avvocato Marasco Bernardo, giusta procura a margine del controricorso;

-controricorrente -

contro

Tullio Marasco,

- intimato -

avverso la sentenza n. 1160/2014 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 24/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2019 dal cons. TRICOMI LAURA.

RITENUTO CHE:

La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la prima decisione resa in controversia concernente l'azione risarcitoria e inibitoria per atti di concorrenza sleale proposta da Tullio Marasco, quale rivenditore in esclusiva dei prodotti Milesi per la Regione Calabria, nei confronti di Milesi SPA, poi incorporata nella IVM Chemicals SPA (*di seguito* IVM) e la domanda riconvenzionale proposta dalla società per pagamento somme.

Nel corso del giudizio di primo grado era intervenuta la moglie Laura Cannone, nella qualità di donataria del ramo di azienda concernente la controversia, che aveva fatto proprie le domande di Tullio Marasco. Il Tribunale, ritenuto ammissibile l'intervento, aveva accolto in parte le domande attrici e condannato la IVM al risarcimento dei danni in favore di Cannone, liquidati in via equitativa in euro 50.000,00= all'attualità, oltre interessi; aveva altresì ordinato

alla IVM di praticare a Cannone prezzi concorrenziali nella fornitura dei prodotti; aveva infine accolto la domanda riconvenzionale e condannato Marasco e Cannone al pagamento delle somme richieste dalla società, oltre interessi.

L'appello principale proposto da IVM e l'appello incidentale proposto da Marasco e Cannone venivano entrambi disattesi.

IVM Chemicals propone ricorso per cassazione con quattro mezzi; replica con controricorso Laura Cannone; è rimasto intimato Tullio Marasco.

CONSIDERATO CHE:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt.105, 267, 268, 166, 167, 183, 184 e 115 cod.proc.civ. e dell'art. 2697 cod.civ., anche sotto il profilo del vizio motivazionale.

La società, dopo avere ricordato che la Corte territoriale aveva accolto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del Marasco – con pronuncia non impugnata da alcuno- sulla considerazione che la donazione del ramo di azienda alla moglie era avvenuta in epoca anteriore all'introduzione del giudizio di primo grado, si è doluta che – a suo dire contraddittoriamente – la Corte catanzarese avesse ritenuto ammissibile l'intervento della Cannone, qualificandolo come "intervento adesivo autonomo".

A parere della ricorrente, innanzi tutto l'intervento in questione non integrava un intervento *ad adiuvandum*, avendo fatto valere la Cannone una pretesa giuridica autonoma quale successore a titolo particolare del Marasco ed effettiva titolare del rapporto dedotto in giudizio, di guisa che non risultavano applicabili né l'art.105 cod.proc.civ. – non trattandosi di un terzo -, né l'art.111 cod.proc.civ.

- essendosi verificata la successione a titolo particolare prima dell'inizio del giudizio.

Quindi, ha sostenuto che, pur volendo qualificare l'intervento come principale, ciò avrebbe dovuto comportare l'accettazione del processo *in status et terminis* da parte dell'interventore, non potendo esercitare poteri oramai preclusi, e ne ha tratto la conseguenza che l'intervento principale o litisconsortile - caratterizzati dal fatto che l'interventore propone una domanda nuova - avrebbe potuto essere effettuato utilmente soltanto entro il termine di costituzione del convenuto previsto dall'art.166 cod.proc.civ., di guisa che l'intervento della Cannone doveva essere dichiarato inammissibile perché spiegato successivamente allo spirare dei termini di cui agli artt. 183 e 184 cod.proc.civ.

Ancora ha affermato che, anche a voler ritenere condivisibile l'applicazione dei termini fissati dall'art.268, secondo comma, cod.proc.civ., come fatto dalla Corte territoriale, in nessun caso il terzo interventore avrebbe potuto evitare di incorrere nelle preclusioni istruttorie già maturate in capo alle parti originarie, dovendosi ritenere consentito solo lo svolgimento di attività meramente assertive, con la conseguenza che le domande della Cannone avrebbero dovuto essere rigettate perché non supportate da alcun fondamento probatorio, per esserle preclusa ogni attività istruttoria.

1.2. Il motivo è infondato.

1.3. L'art.105 cod.proc.civ. che disciplina l'intervento volontario prevede:

«Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto

relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.

Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse.».

Nel caso di specie effettivamente la Corte di appello ha qualificato erroneamente l'intervento della Cannone come adesivo, giacché la stessa aveva agito per far valere un proprio diritto, conseguente alla donazione ricevuta *ante causam*, e non un interesse: ciò, tuttavia, - ferma l'inapplicabilità dell'art.111 cod.proc.civ., che regola i casi di successione particolare nel diritto verificatisi in corsa di causa - non esclude l'ammissibilità dell'intervento volontario ai sensi dell'art. 105, primo comma, cod.proc.civ.

Invero la legittimazione ad intervenire volontariamente nel processo, ai sensi dell'art. 105 cod.proc.civ., presuppone la terzietà dell'interventore rispetto alle parti, formali e sostanziali, dello stesso (Cass. n. 16665 del 6/7/2017) e tale terzietà ricorre nel caso in esame in quanto la Cannone ha acquisito l'azienda prima dell'instaurazione del giudizio, così vantando un diritto autonomo sia nei confronti della società che del donante Marasco, parti in causa. Ne consegue che la erronea qualificazione dell'intervento come adesivo non inficia la decisione, che può essere corretta in questi sensi ex art.384, ultimo comma, cod.proc.civ.

Pertanto la Corte territoriale ha ben applicato il principio secondo il quale *«Chi interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183 cod. proc. civ. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 cod. proc. civ. viola il principio di*

ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio: infatti l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre - ove sia già intervenuta la relativa preclusione -nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare.» (Cass. n. 25264 del 16/10/2008).

Ciò posto in merito alla legittimità dell'intervento ed ai limiti conseguenti alla maturazione delle preclusioni istruttorie, che risultano essere stati rispettati nelle fasi di merito alla stregua della sentenza d'appello non impugnata sul punto, se ne deve dedurre indubitabilmente che non ricorre affatto la non corretta applicazione dei principi stabiliti in tema di ripartizione dell'onere probatorio, posto che la causa risulta essere stata decisa sulla base delle fonti di prova che le parti originarie (e quindi la società ricorrente) avevano potuto debitamente contrastare.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione del principio di "non contestazione" e dei criteri di valutazione delle prove, in relazione agli artt. 115, 116 cod.proc.civ. ed all'art.2697 cod.civ., anche sotto il profilo del vizio motivazionale.

Secondo la ricorrente la Corte di appello, pur avendo dato atto che né l'attore, né l'intervenitrice avevano provato la sussistenza tra le parti di un contratto di concessione di vendita in esclusiva per il territorio della Regione calabro, avrebbe ritenuto appurata l'esistenza di tale contratto in considerazione del solo fatto che la società non aveva mai specificamente contestato in primo grado la sussistenza di detto rapporto, ma solo in secondo grado.

La ricorrente, nel criticare tale statuizione sostiene di avere affermato ben altro nella comparsa di costituzione in primo grado e di avere articolato prove istruttorie volte a contrastare tale prospettazione e si duole dell'interpretazione della Corte territoriale.

La doglianza è proposta anche con riferimento alla statuizione della Corte d'appello secondo la quale anche la contestazione circa il carattere fisiologico dell'aumento dei prezzi (addebitato quale comportamento integrante concorrenza sleale) era stata dedotta per la prima volta in appello e, quindi, non tempestivamente.

Denuncia, quindi, l'inapplicabilità al giudizio, introdotto con atto di citazione notificato il 28/6/2002, dell'art.115 cod.proc.civ. nella sua attuale formulazione e si duole che il giudice del gravame non abbia comunque sottoposto ad un attento controllo probatorio il fatto ritenuto non contestato.

2.2. Il motivo è infondato.

2.3. Innanzi va osservato che trova applicazione nel caso di specie il principio di non contestazione, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 761 del 23/2/2002, secondo il quale *«Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la "sussistenza dei presupposti di legge" per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica.»* (Cass. n. 19896 del

6/10/2015; cfr. anche Cass. n. 27596 del 20/11/2008; Cass. n.26624 del 22/10/2018).

Va quindi rimarcato che la decisione in esame ha ravvisato la sussistenza del contratto di concessione di vendita in esclusiva non tanto perché non è stato specificamente e tempestivamente contestato dalla società che il Marasco, in costanza del rapporto di agenzia, avesse svolto anche l'attività di vendita dei prodotti Milesi con diritto di esclusiva su tutto il territorio calabro, ma perché ha valorizzato sul piano logico la circostanza emersa dalla circolare con cui la Milesi aveva comunicato alla sua clientela che il Marasco, una volta cessato il rapporto di agenzia, «avrebbe continuato la sua collaborazione "in forma più limitata in qualità di rivenditore per la città di Lamezia Terme e paesi confinanti"» (fol. 5 della sent. imp.), desumendone *a contrario* la pregressa più ampia collaborazione nei termini prospettati dal Marasco stesso, sia pure con un'interpretazione che la ricorrente non condivide e di cui, sostanzialmente ed inammissibilmente, sollecita il riesame in sede di legittimità senza tuttavia indicare alcun fatto decisivo di cui sia stato omesso l'esame.

Infine, contrariamente a quanto assume la ricorrente (fol. 20/21 del ricorso), il passo della comparsa di costituzione trascritto conferma, e non smentisce, le conclusioni della Corte territoriale, atteso che verte unicamente sulla cessazione del contratto di agenzia e sulla presunto accordo raggiunto con il Marasco in ordine alla futura attività da svolgere come rivenditore in Lamezia Terme, così come a quest'ultima fanno riferimento i capi di prova articolati e trascritti, senza che sia riscontrabile alcuna contestazione esplicita e capi di prova specifici in merito alla pregressa sussistenza o meno del

contratto di concessione di vendita in esclusiva per l'intera Regione, pur posto dal Marasco, e poi dalla Cannone, a fondamento della domanda.

Con riferimento all'esistenza di un comportamento illecito di concorrenza sleale, riferito ai prezzi praticati dalla società al Marasco (fol. 25 e ss del ricorso), quanto dedotto nel motivo non supporta la tesi sostenuta dalla ricorrente e dimostra di non cogliere la *ratio decidendi*: dalla trascrizione della comparsa di costituzione si evince che la società sostenne di avere "ridimensionato" i prezzi di vendita «riallineandoli ai propri costi e ricavi secondo razionalità» (fol. 26 del ricorso) e non per ragioni di tipo fisiologico e per libera scelta imprenditoriale, come prospettato in sede di gravame, e che le prove testimoniali articolate in merito concernevano solo la circostanza dell'indiscusso aumento dei prezzi praticati al Marasco.

A ciò va aggiunto che la Corte di appello, prescindendo dalla novità del motivo relativo al carattere fisiologico dell'aumento, ha comunque valutato nel merito le deduzioni difensive della società e si è soffermata sul fatto che in primo grado erano state ritenute pretestuose le giustificazioni addotte all'aumento dei prezzi di listino per il Marasco valorizzando il fatto che l'incremento era stato attuato in stretta connessione temporale con la cessazione del contratto di agenzia e che le condotte unitariamente considerate erano volte a ridurre l'area di intervento del Marasco e a creare un terreno più favorevole al nuovo agente, senza che su tale giudizio fosse stata mossa alcuna censura, e tale *ratio* che non viene attaccata.

3.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1453 e 2598 cod.civ., anche sotto il profilo del vizio motivazionale.

La ricorrente sostiene che la Corte territoriale, pur avendo ravvisto l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, abbia poi individuato nei comportamenti sub a), b) e c) violazioni di natura extracontrattuale e li abbia ricondotti nell'ambito dell'art.2598 cod.civ., invece di inquadrarli nell'ambito della responsabilità contrattuale, quali fattispecie di inadempimento del preteso contratto di concessione di vendita in essere tra le parti.

3.2. Il motivo è inammissibile.

3.3. Fermo il principio secondo il quale, qualora siano prospettate nel ricorso per cassazione questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di specificità, anche indicare con puntualità in quale atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto e con quali specifiche ragioni ivi poste a sostegno, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel *thema decidendum* del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. n. 15430 del 13/06/2018; Cass. n. 20694 del 09/08/2018), va osservato che le questioni qui introdotte appaiono nuove alla stregua della sentenza, ove il motivo di appello relativo alle accertate condotte di concorrenza sleale risulta respinto perché formulato in termini generici ed apodittici – senza che tale statuizione sia stata impugnata con il ricorso per cassazione -, nonché alla stregua del ricorso che non illustra quando ed in che termini la questione sia stata tempestivamente posta nelle fasi di merito del giudizio.

4.1. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.1226, 2043, 2056, 2600 e 2697 cod.civ. e degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., anche sotto il profilo del vizio motivazionale, in merito alla liquidazione del danno.

La ricorrente sostiene che la Corte catanzarese si era limitata a confermare la prima decisione con motivazione apodittica e sostiene che nel caso in esame i due presupposti richiesti affinché il giudice potesse procedere alla liquidazione equitativa del danno, e cioè la certezza sull'esistenza del danno (*an*) e l'incertezza non eliminabile sul *quantum*, non ricorrevano.

4.2. Il motivo è inammissibile.

4.3. L'inammissibilità consegue anche al fatto che la censura non coglie la *ratio decidendi* fondata sull'inammissibilità del relativo motivo di appello (il terzo) perché generico.

5. In conclusione il ricorso va rigettato, infondati i motivi primo e secondo ed inammissibili i motivi terzo e quarto.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo a favore della parte costituita.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso, infondati i motivi primo e secondo ed inammissibili gli altri;

- Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di Laura Cannone che liquida in euro 6.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;

- Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il giorno 17 ottobre 2019.

